



COMUNE DI COLLESANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 5 del 10/01/2020

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

OGGETTO: Affidamento incarico ex art. 1, comma 557, L. 311/2004 – Assistente Sociale –
Periodo: Gennaio/Giugno 2020.

L'anno duemilaventi il giorno DIECI del mese di Gennaio dalle ore 13,45, nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale, convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta il Sig. Giovanni Battista Meli, nella sua qualità di Sindaco, e sono rispettivamente presenti ed assenti i Signori:

Cognome e nome	Carica	Presente	Assente
MELI Giovanni Battista	Sindaco	X	
FERRARELLO Mariano	Vice Sindaco	X	
INGRAO Elsa	Assessore		X
GUZZIO Antonino	Assessore		X
PANZARELLA Calogero	Assessore	X	
Totale		3	2

Assiste il Segretario Generale Arianna Napoli

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione ad oggetto: “Affidamento incarico ex art. 1, comma 557, L. 311/2004 – Assistente Sociale – Periodo: Gennaio/Giugno 2020.”, presentata dal Sindaco;

Visti i pareri favorevoli sulla stessa resi, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Condivisa la proposta e ritenuta meritevole di approvazione;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

Di approvare, facendola propria in ogni sua parte, l'allegata proposta di deliberazione che, alla presente viene allegata per formarne parte integrante e sostanziale.

Successivamente

LA GIUNTA MUNICIPALE

Al fine di dare immediata esecuzione al provvedimento,

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

Di dichiarare, per come in proposta, il presente provvedimento urgente ed immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.



COMUNE DI COLLESANO
Città Metropolitana di Palermo

Proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale

Presentata dal Sindaco

OGGETTO: Affidamento incarico ex art. 1, comma 557, L. 311/2004 – Assistente Sociale – Periodo: Gennaio/Giugno 2020.

Collesano, 10/01/2020

Il Proponente
SINDACO
F.to Giovanni Battista Meli

Allegato alla deliberazione della Giunta Municipale n°5 del 10/01/2020

IL SINDACO

PRESO ATTO che il 31/12/2019 è venuto a scadere il rapporto di collaborazione con la D.ssa Campagna Rossella, instaurato giusta determina dirigenziale n. 865 del 04.12.2017, con scorrimento di graduatoria;

CONSIDERATO:

- che la programmazione del fabbisogno del personale 2019/2021, prevede la stabilizzazione della figura dell'Assistente sociale nell'anno 2020;
- che, nelle more, al fine di assicurare continuità ad un servizio essenziale per l'ente, si ritiene di poter ricorrere all'istituto dello scavalco;

RILEVATO che il ricorso a personale dipendente di altre pubbliche amministrazioni rappresenta, nella quasi totalità dei casi, lo strumento che consente di mettere a disposizione del Comune, con immediatezza, un bagaglio di esperienza e professionalità già acquisita nelle materie interessate;

PRESO ATTO che l'istituto di cui all'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 assicura una soluzione alternativa e *ad interim*, tesa a contemperare l'efficacia dell'azione amministrativa con l'economicità della stessa;

RITENUTO che questo Ente si trova nella necessità di ricorrere a tale istituto (che la legge ha previsto proprio "*per far fronte alle peculiari problematiche di tipo organizzativo scaturenti dall'esiguità degli organici e dalle ridotte disponibilità finanziarie*" cfr. Corte dei Conti, Sez. reg.le di controllo per il Veneto, delib. 17/2008 dell'8 maggio 2008);

RICHIAMATI:

- ✓ l'art. 36, comma 2, del D.Lgs 165/2001 che dispone: "*Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti*";
- ✓ l'art. 53, comma 8, del medesimo decreto secondo il quale: "*le pubbliche Amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione*";
- ✓ l'art. 91 del D.lgs. n. 267/2000 il quale dispone che "*gli enti locali - adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale*";
- ✓ l'art. 92, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 il quale recita: "*Gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina in materia. I dipendenti degli Enti Locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri Enti*";
- ✓ l'art. 1, comma 557, della L. 311/2004 (Finanziaria per il 2005) ai sensi del quale: "*i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre pubbliche amministrazioni locali, purché autorizzati dall'Amministrazione comunale di appartenenza*".
- ✓ L'orientamento applicativo ARAN del 7 luglio 2005 secondo il quale un Ente Locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente Locale, purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 92, comma 1 TUEL e siano rispettate le previsioni di cui all'art. 1, comma 557, della legge 311/2004;

VISTI:

- ✓ il parere del Consiglio di Stato, Sez. Prima, n. 2141/2005, datato 25/05/2005 che statuisce *expressis verbis*: "*l'art. 1, comma 557 della Legge 311 del 2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali e in particolare, sul piano dei rapporti tra le parti interessate (le due amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale*";
- ✓ la Circolare n. 2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per le autonomie – che ha recepito l'interpretazione suddetta prevedendo la possibilità che "*gli enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizi dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro*";
- ✓ il parere della Corte dei Conti, Sez. Lombardia 448/2013 secondo cui "*Qualora l'amministrazione istante intenda utilizzare il dipendente mediante il ricorso alla procedura in convenzione ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004, al di fuori del normale orario di lavoro comunque espletato presso l'amministrazione di appartenenza e con oneri finanziari aggiuntivi per l'amministrazione di destinazione, si è in presenza di un'assunzione a tempo determinato, assimilabile, quanto ad effetti, al comando e per tale motivo, rientrando nel computo del vincolo finanziario prescritto dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010*";
- ✓ il parere della Corte dei Conti, Sez. Molise 105/2016 che ha enucleato - il *discrimen* sussistente tra lo "*scavalco d'eccedenza*" ex art. 1, comma 557, della finanziaria per il 2005, ed il diverso istituto denominato "*scavalco condiviso*" ex art. 14 del CCNL 22.01.2004 prevedendo che, nel primo caso, si ha nuovo rapporto di lavoro mentre,

nel secondo caso, un mero utilizzo plurimo e contemporaneo del medesimo dipendente pubblico da parte di più enti;

- ✓ l'art. 11, comma 4 bis, del D.L. 90/2014 secondo cui: “all’articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo le parole: “articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.” è inserito il seguente periodo: “Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente”.
- ✓ la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Autonomie N. 15/SEZAUT/2018/QMIG “applicabilità dell’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 agli Enti Locali che abbiano sostenuto spese per contratti di lavoro flessibile, nel 2009 o nel triennio 2007/2009 per importi irrilevanti inadatti a costituire parametro di riferimento assunzionale”;

VISTA E RICHIAMATA, altresì, la deliberazione n. 17 del 20 maggio 2008 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, che, in merito alla necessità o meno della stipula di un contratto di lavoro (conformemente a Corte Conti Piemonte n. 200/2012 *supra cit.*) ritiene “che questa non sia necessaria, in quanto la formula organizzativa introdotta dall’art. 1 comma 557 non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato, che resta comunque dipendente dell’amministrazione di provenienza. Le modalità operative dell’utilizzo potranno invece essere disciplinate in un atto convenzionale o in un accordo di collaborazione tra ente utilizzatore ed ente di appartenenza”; la medesima Corte dei Conti, inoltre, nell’affrontare la problematica relativa al rapporto tra art. 1, comma 557 cit. e articolo 36 del T.U.P.I., sostiene che “Il comma 557 [...] detta una disciplina particolare per gli enti locali con meno di cinquemila abitanti, per far fronte alle peculiari problematiche di tipo organizzativo scaturenti dall’esiguità degli organici e dalle ridotte disponibilità finanziarie. L’art. 36 comma 3 [del D.lgs. n. 165/2001], invece, detta una disciplina generale che si rivolge a tutte le amministrazioni, e che è attuabile solo in presenza di esigenze temporanee ed eccezionali (presupposto mancante nel comma 557), e per una durata massima di sei mesi non rinnovabili (a fronte di un utilizzo *sine die* nell’altra norma)”;

VISTE:

- ✓ la nota prot. 12840 del 27/12/2019 con cui questo Ente richiedeva al Comune di Cefalù di autorizzare la propria dipendente Campagna Rossella, assistente sociale, ad effettuare, ai sensi dell’art. 1, comma 557, L. 311 del 2004, attività lavorativa presso l’Area 1[^] del Comune di Collesano, per il periodo decorrente dalla data di autorizzazione (presumibilmente nel corrente mese di Gennaio) e fino al 30/06/2020, 18 ore settimanali da svolgersi fuori dall’orario di servizio presso il Comune di Cefalù;
- ✓ la nota prot. 114 del 07/01/2020, con la quale il Comune di Cefalù riscontra la citata richiesta autorizzando la propria dipendente Campagna Rossella, assistente sociale, ad effettuare, ai sensi della normativa citata, attività lavorativa presso l’Area 1[^] del Comune di Collesano, per il periodo decorrente dalla data di autorizzazione (presumibilmente nel corrente mese di Gennaio) e fino al 30/06/2020, 18 ore settimanali da svolgersi fuori dall’orario di servizio presso il Comune di Cefalù;

PRESO ATTO che la soluzione *de qua*, ossia il ricorso al cd. “scavalco” consentirebbe all’Ente la realizzazione delle esigenze *ut supra* descritte, *in primis* l’efficacia dell’azione amministrativa attesa la comprovata esperienza nel settore socio-assistenziale della dipendente succitata;

ACCERTATA l’indifferibile esigenza di ricorrere a tale forma di prestazione lavorativa;

RITENUTA la propria competenza in ordine all’adozione dell’atto, ai sensi e per gli effetti dell’art.48 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI:

- ✓ l’art. 53 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- ✓ l’art. 1 comma 557 della L. 311/2004 (Finanziaria per il 2005);
- ✓ il D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.267/20000;

PROPONE

Di prendere atto della richiesta, effettuata dal Sindaco di Collesano al Sindaco di Cefalù, per l’impiego della dipendente a tempo parziale Campagna Rossella, Assistente Sociale, ad effettuare, ai sensi dell’art. 1, comma 557, L. 311/2004, attività lavorativa presso l’Area 1[^] del Comune di Collesano, per il periodo decorrente dalla data di autorizzazione (presumibilmente nel corrente mese di Gennaio) e fino al 30/06/2020, 18 ore settimanali da svolgersi fuori dall’orario di servizio presso il Comune di Cefalù, al fine di garantire l’indispensabile e regolare funzionamento del servizio Socio-Professionale.

Di disporre l'utilizzo della prestazione lavorativa ai sensi dell'art. 1, comma 557, L. 311/2004, della dipendente sopra individuata dalla data di definizione delle procedure (presumibilmente Gennaio 2020) e fino al 30/06/2020, salvo revoca anticipata della presente deliberazione, in attuazione delle motivazioni indicate in premessa.

Di dare atto che il compenso a favore della lavoratrice individuata verrà erogato direttamente dal Comune di Collesano in base alla tariffa contrattuale prevista dal vigente CCNL 21/05/2018 del comparto Funzioni Locali.

Di demandare al Responsabile dell'Area 1^ l'assunzione dei provvedimenti di competenza al fine di prevedere, per il periodo suddetto, l'espletamento del servizio socio-professionale del Comune con l'istituto contrattuale in oggetto in alternativa alla prestazione di servizio utilizzata fino al 31/12/2019.

Di trasmettere copia del provvedimento, per quanto di competenza:

- alla D.ssa Rossella Campagna
- all'Ufficio Personale
- ai Responsabili di Area
- alle RSU aziendali.

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 53 DELLA L. 142/90, RECEPITA DALLA L.R. N° 48/91 E S.M.I. ED
ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Sulla proposta di deliberazione, interamente riportata:

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere:FAVOREVOLE

Collesano 10/01/2020

Il Responsabile dell' Area 1^
(Servizi Generali, Scolastici, Demografici e Risorse Umane)
f.TO Filippo Rinella

UFFICIO DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: Favorevole

Collesano 10/01/2020

Il Responsabile dell' Area 2^
(Economico-Finanziaria)
F.to Rag. Curione Filippo

Letta, approvata e sottoscritta

IL PRESIDENTE
F.to **Giovanni Battista Meli**

L'Assessore Anziano
F.to **Calogero Panzarella**

Il Segretario Comunale
F.to **Arianna Napoli**

Per copia conforme all'originale

Lì, 10/01/2020

Il Segretario Comunale
Arianna Napoli

N. _____ Reg.

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

- Che la presente deliberazione:

- Sarà affissa a questo Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 11, comma 1°, della L.R. 44/91 e s.m.i., a partire dal _____ e che vi rimarrà per 15 giorni.
- E' divenuta esecutiva il 10/01/2020

decorsi 10 giorni della pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. 44/91)

perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 16, comma 2, L.R. 44/91)

Dalla Residenza Municipale, li _____

Il Segretario Comunale
F.to Arianna Napoli

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, a partire dal _____ per rimanervi quindici giorni _____ consecutivi nell'albo pretorio on – line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 , comma 1, della L.18 Giugno 2009 n. 69) al N. _____ Reg.

Dalla Residenza Municipale li, _____

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale